Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2021/0213(CNS)

23.6.2025

EMENDAMENTI
200 - 422

Progetto di relazione
Johan Van Overtveldt
(PE770.060v01-00)

Ristrutturazione del quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2021)0563 – C9-0362/2021 – 2021/0213(CNS))

Emendamento 200
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione presenta una tabella di conversione per ciascun prodotto energetico e per l'elettricità, di cui all'allegato I della presente direttiva, che sintetizza le aliquote minime per unità di volume sulla base del contenuto energetico.

Or. en

Emendamento 201
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per "prodotti energetici" i prodotti:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 202
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) di cui ai codici NC 4401 e 4402, se sono destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 5 MW.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe applicarsi alla tassazione dei prodotti di cui ai codici CN 4401 e 4402.

Emendamento 203
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva sono specificati livelli minimi di tassazione sono tassati, in relazione al loro uso, all'aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.	3. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva sono specificati livelli minimi di tassazione ***e che non sono oggetto di esenzioni*** sono tassati, in relazione al loro uso, all'aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.

Or. en

Emendamento 204
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti diversi dai prodotti energetici, se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante per motori, sono tassati all'aliquota applicabile al carburante per motori equivalente.	I prodotti diversi dai prodotti energetici, se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante per motori ***e se non sono oggetto di esenzioni***, sono tassati all'aliquota applicabile al carburante per motori equivalente.

Or. en

Emendamento 205
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli idrocarburi diversi da quelli elencati al paragrafo 1 ***e*** destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati per riscaldamento sono tassati all'aliquota applicabile al prodotto energetico equivalente.	Gli idrocarburi diversi da quelli elencati al paragrafo 1**,** destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati per riscaldamento ***e che non sono oggetto di esenzioni*** sono tassati all'aliquota applicabile al prodotto energetico equivalente.

Or. en

Emendamento 206
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I prodotti imponibili di cui ai paragrafi 1 e 3, prodotti o derivati da biomassa, sono soggetti, sotto controllo fiscale, ai livelli specifici di tassazione stabiliti per tali prodotti conformemente alla*** presente direttiva***, a condizione che soddisfino uno dei*** seguenti ***criteri***:	4. ***Ai fini della*** presente direttiva ***si applicano le definizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 207
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prodotti imponibili di cui ai paragrafi 1 e 3, prodotti o derivati da biomassa, sono soggetti, sotto controllo fiscale, ai livelli specifici di tassazione stabiliti per tali prodotti conformemente alla presente direttiva, a condizione che soddisfino ***uno dei*** seguenti criteri:	4. I prodotti imponibili di cui ai paragrafi 1 e 3, prodotti o derivati da biomassa, sono soggetti, sotto controllo fiscale, ai livelli specifici di tassazione stabiliti per tali prodotti conformemente alla presente direttiva, a condizione che soddisfino ***i*** seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 208
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, esclusi i*** prodotti ***a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva***;	a) ***per "biomassa" s'intende la frazione biodegradabile dei*** prodotti***, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica***;

Or. en

Emendamento 209
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto	a) i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto

serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, esclusi i prodotti ***a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva***;	serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, esclusi i prodotti ***energetici e l'elettricità ottenuti da biomassa legnosa***;

Or. en

Emendamento 210
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) non sono prodotti a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva;

Or. en

Emendamento 211
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001.	b) sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001***, ad esclusione del biogas e dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, lettere da g) a q)***.

Or. en

Emendamento 212
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***sono*** prodotti a partire ***dalle materie prime elencate nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001.***	b) ***per "biocarburanti" s'intendono i*** prodotti ***energetici liquidi utilizzati come carburanti per motori e prodotti*** a partire ***da biomassa***;

Or. en

Emendamento 213
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) c) per "biogas" s'intendono i prodotti energetici gassosi utilizzati come carburanti per motori e combustibili per riscaldamento e ottenuti a partire da biomassa;
	d) per "bioliquidi" s'intendono i prodotti energetici liquidi utilizzati come combustibili per riscaldamento e ottenuti a partire da biomassa;
	e) per "biocarburanti, bioliquidi e biogas sostenibili" s'intendono i prodotti energetici utilizzati come carburanti per motori e combustibili per riscaldamento e ottenuti a partire da biomassa che soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 5;
	f) per "biocarburanti, bioliquidi e biogas non sostenibili" s'intendono i prodotti energetici utilizzati come carburanti per motori e combustibili per riscaldamento e ottenuti a partire da biomassa che non soddisfano i criteri di sostenibilità e di

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 5;

g) per "biocarburanti, bioliquidi e biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere" s'intendono i prodotti energetici utilizzati come carburanti per motori e combustibili per riscaldamento e ottenuti a partire da colture amidacee, zuccherine od oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari, e che soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 5;

h) per "biocarburanti, bioliquidi e biogas avanzati" s'intendono i biocarburanti, bioliquidi e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato III;

i) per "combustibili rinnovabili di origine non biologica" s'intendono i prodotti energetici utilizzati come carburanti per motori e combustibili per riscaldamento diversi dai biocombustibili, bioliquidi o biogas e il cui contenuto energetico deriva da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;

j) per "combustibili a basse emissioni di carbonio" s'intendono l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili gassosi e liquidi sintetici il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio, nonché qualsiasi combustibile a base fossile la cui produzione soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 8; i "carburanti derivanti da carbonio riciclato" sono inclusi in questa categoria;

k) per "carburanti derivanti da carbonio riciclato" s'intendono i combustibili liquidi e gassosi che sono prodotti da flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine

	non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materie o dal gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali.

Or. en

Emendamento 214
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, punto 24), di "biomassa", al punto 28), di "biogas", al punto 32), di "bioliquidi", al punto 33), di "biocarburanti" e al punto 34), di "biocarburanti avanzati", della direttiva (UE) 2018/2001.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 215
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva per biogas, bioliquidi e prodotti "avanzati" di cui ai codici NC 4401 e 4402 si intendono i prodotti ottenuti dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001. I biocarburanti, biogas e bioliquidi prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, di tale direttiva sono considerati	***soppresso***

equivalenti ai prodotti avanzati.

Or. en

Emendamento 216
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva per biogas, bioliquidi e prodotti "avanzati" di cui ai codici NC 4401 e 4402 si intendono i prodotti ottenuti dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001. I biocarburanti, biogas e bioliquidi prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, ***di tale*** direttiva sono considerati equivalenti ai prodotti avanzati.	I biocarburanti, biogas e bioliquidi prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, ***della*** direttiva ***(UE) 2018/2001*** sono considerati equivalenti ai prodotti avanzati ***fino ai livelli di consumo nazionali massimi previsti dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva***.

Or. en

Emendamento 217
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La presente direttiva non si applica:
	a) all'elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
	b) ai processi mineralogici;
	per "processi mineralogici" s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della

lavorazione di minerali non metalliferi" nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea[(1)].

[1]GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

Or. en

Emendamento 218
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***I*** prodotti ***imponibili*** di cui ***ai paragrafi 1 e 3 che rientrano nella definizione di "combustibili rinnovabili di origine non biologica" o "combustibili a basse emissioni di carbonio" possono essere soggetti, sotto controllo fiscale, ai livelli specifici di tassazione stabiliti per tali prodotti conformemente alla presente*** direttiva***, se:***	5. ***Ai fini del paragrafo 4, lettere e), f) e g), del presente articolo, per "criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra" s'intendono i criteri di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, esclusi i*** prodotti ***a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni*** di cui ***all'articolo 26, paragrafo 2, di tale*** direttiva***.***

Or. en

Emendamento 219
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i "combustibili rinnovabili di origine non biologica" sono combustibili	***soppresso***

diversi dai biocombustibili, bioliquidi o biogas il cui contenuto energetico deriva da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;

Or. en

Emendamento 220
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i "combustibili a basse emissioni di carbonio" sono idrogeno a basse emissioni di carbonio e combustibili gassosi e liquidi sintetici il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio, nonché qualsiasi combustibile a base fossile che soddisfa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni una determinata attività economica possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[36] e dell'allegato I del regolamento delegato (UE) [...]/[...][37]. I "carburanti derivanti da carbonio riciclato", quali definiti all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001, sono inclusi in questa categoria.	***soppresso***

[36] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

[37] Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento

(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale, (C(2021) 2800 final (GU L del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 221
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i "combustibili a basse emissioni di carbonio" sono ***idrogeno a basse emissioni di carbonio e*** combustibili ***gassosi e liquidi sintetici il cui contenuto energetico deriva da idrogeno*** a basse emissioni di carbonio***, nonché qualsiasi combustibile a base fossile che soddisfa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni una determinata attività economica possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[36] e dell'allegato I del regolamento delegato (UE) [...]/[...][37]. I "carburanti derivanti da carbonio riciclato", quali definiti all'articolo 2, punto 35, della*** direttiva ***(UE) 2018/2001, sono inclusi in questa categoria***.	b) i "combustibili a basse emissioni di carbonio" sono ***"***combustibili a basse emissioni di carbonio***" ai sensi della [***direttiva ***relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM(2021)0803)]***.
[36] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del	[36] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

[37] Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale, (C(2021) 2800 final (GU L del […], pag. […]).

18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

[37] Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale, (C(2021) 2800 final (GU L del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 222
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In caso di future modifiche dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 4, lettere e), f) e g), e in deroga alle pertinenti disposizioni relative alla loro applicabilità nel tempo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di modificare la presente direttiva fissando la data di applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 223
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. In caso di future modifiche dell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di modificare l'allegato III della presente direttiva per allinearlo alla versione riveduta della direttiva (UE) 2018/2001.

Or. en

Emendamento 224
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione acclude all'allegato I i codici della nomenclatura combinata.

Or. en

Emendamento 225
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva non si applica:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 226
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***ai seguenti usi*** dei prodotti ***energetici e dell'elettricità:***	b) ***alla tassazione*** dei prodotti ***di cui ai codici NC 4401 e 4402;***

Or. en

Motivazione

I combustibili sostenibili a base di legno e il carbone di legna dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Ciò incoraggerebbe l'uso di fonti energetiche rinnovabili e promuoverebbe l'abbandono progressivo dei combustibili fossili in vista di conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'UE.

Emendamento 227
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 228
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– usi combinati dei prodotti energetici.	***soppresso***
Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il loro consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato,	

Or. en

Emendamento 229
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il loro consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 230
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il loro consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato,	Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici ***rinnovabili*** per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il loro consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato,

Or. en

Emendamento 231
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– l'uso dell'elettricità principalmente ai fini della riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando l'elettricità è utilizzata direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il suo consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 232
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– l'uso dell'elettricità principalmente ai fini della riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando l'elettricità è utilizzata direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il suo consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato.	– l'uso dell'elettricità ***rinnovabile*** principalmente ai fini della riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando l'elettricità ***rinnovabile*** è utilizzata direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il suo consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato.

Or. en

Emendamento 233
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) a tutti gli usi dei prodotti energetici e dell'elettricità in impianti che rientrano nel sistema di diritti di emissione commercializzabili dell'Unione ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 234
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) c) alla tassazione dei rifiuti, diversi dagli oli usati di origine fossile, utilizzati

come combustibili per riscaldamento;

Or. en

Emendamento 235
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 18, non si applica ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell'elettricità:
	a) prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento;
	b) usi combinati dei prodotti energetici.
	Per "uso combinato" s'intende quando un prodotto energetico è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, se i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, è considerato uso combinato;
	c) l'uso dell'elettricità ai fini della riduzione chimica e nei processi elettrolitici, mineralogici e metallurgici, se l'elettricità è utilizzata direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, è considerato uso combinato.
	Per "processi mineralogici" s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice C 23 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006, indipendentemente dal

	codice di classificazione dell'attività di fabbricazione principale dell'entità commerciale.
	Per "processi metallurgici" s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto i codici C 24.1, 24.4, 24.5 e la metallurgia delle polveri sotto il codice C 25.5 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/20067 del Consiglio, indipendentemente dal codice di classificazione dell'attività di fabbricazione principale dell'entità commerciale.

Or. en

Emendamento 236
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della classificazione di cui al primo comma, l'elettricità è considerata insieme ad altri carburanti per motori e combustibili per riscaldamento indicati nell'allegato I, tabelle B e C, tranne quando gli Stati membri applicano un livello specifico di tassazione all'elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici, nel qual caso l'elettricità è considerata insieme ai carburanti per motori indicati nell'allegato I, tabella A, salvo diversa disposizione della presente direttiva.	Ai fini della classificazione di cui al primo comma, l'elettricità è considerata insieme ad altri carburanti per motori e combustibili per riscaldamento indicati nell'allegato I, tabelle B e C, tranne quando gli Stati membri applicano un livello specifico di tassazione all'elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici ***e i veicoli ibridi ricaricabili***, nel qual caso l'elettricità è considerata insieme ai carburanti per motori indicati nell'allegato I, tabella A, salvo diversa disposizione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 237
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del terzo comma del presente paragrafo, per "veicolo elettrico" si intende un veicolo elettrico quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[40].	Ai fini del terzo comma del presente paragrafo, per "veicolo elettrico" si intende un veicolo elettrico quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[40]. ***L'uso dell'energia elettrica è tassato in modo indipendente come uso unico, senza alcun riferimento ad altri combustibili.***
[40] Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).	[40] Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Or. en

Motivazione

È importante che il livello di tassazione dell'energia elettrica non sia collegato ai biocarburanti avanzati, in quanto ciò renderebbe più difficile la creazione di una struttura fiscale, ad esempio dal punto di vista della competitività e del gettito fiscale.

Emendamento 238
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 4, e nel rispetto dei livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate:
	a) che siano direttamente connesse alla qualità del prodotto;

	b) per i combustibili per riscaldamento e l'elettricità:
	(i) che dipendano dai livelli quantitativi di consumo;
	(ii) per uso commerciale e non commerciale. Gli Stati membri possono limitare la portata dei livelli di tassazione differenziati.
	Ai fini del presente paragrafo, per "uso commerciale" s'intende l'uso da parte di un'entità commerciale.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda l'elettricità e l'energia, dovrebbe essere prevista una distinzione fiscale tra uso privato e uso commerciale, in modo da mantenere l'attuale aliquota d'imposta ridotta sull'elettricità per l'industria. Ciò è fondamentale per la competitività dell'industria e costituisce un prerequisito per l'elettrificazione.

Emendamento 239
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat. I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale riportata dall'indice nell'anno di calendario precedente.	***soppresso***
Alla Commissione è conferito il potere di	

adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 240
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat. I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale riportata dall'indice nell'anno di calendario precedente.	***soppresso***
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.	

Or. en

Emendamento 241
Thomas Bajada, Costas Mavrides, Carla Tavares, Alex Agius Saliba, André Rodrigues, Francisco Assis, Daniel Attard, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 242
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 243
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2023*** i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.	A decorrere dal 1° gennaio ***2026*** i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A. ***Per i prodotti energetici e l'elettricità contemplati dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE a norma della direttiva 2003/87/CE (ETS1) o della direttiva (UE) 2023/959 (ETS2), i***

	livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I sono ridotti del prezzo del carbonio previsti dal sistema ETS applicabile (ETS1 o ETS2), secondo la metodologia di cui all'allegato I, tabella E, allo scopo di evitare la doppia imposizione.
	Successivamente, ogni due anni, la Commissione riesamina l'interazione tra i livelli minimi di tassazione e i prezzi del carbonio previsti dal sistema ETS e, se necessario, propone adeguamenti dell'allegato I, tabella E.

Or. en

Emendamento 244
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2023*** i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.	A decorrere dal 1° gennaio ***2030*** i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.

Or. en

Emendamento 245
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2023*** i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.	A decorrere dal 1° gennaio ***2028*** i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.

Or. en

Emendamento 246
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2023*** i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.	A decorrere dal 1° gennaio ***2028*** i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.

Or. en

Emendamento 247
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. ***Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.***	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033.

Or. en

Emendamento 248
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.	Quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.

Or. en

Emendamento 249
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2033***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2033***.	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2040***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2040***.

Or. en

Emendamento 250
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2033***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2033***.	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2038***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2038***.

Or. en

Emendamento 251
Thomas Bajada, Costas Mavrides, Carla Tavares, Sérgio Gonçalves, Alex Agius Saliba, André Rodrigues, Francisco Assis, Daniel Attard, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Moratoria per le regioni insulari, periferiche, ultraperiferiche e remote
	Con riferimento alle regioni insulari che non dispongono di collegamenti stradali, ferroviari o tramite ponti con il continente europeo e alle regioni periferiche e remote, specialmente quelle con un'economia fortemente dipendente dal turismo, nei primi cinque anni l'imposta sul cherosene non sarà applicata ai voli in arrivo e in partenza da queste regioni e si procederà poi alla graduale applicazione dell'imposta in cinque fasi, di pari importo, nei cinque anni successivi, per raggiungere i livelli previsti per tutti i voli al termine di un periodo di dieci anni. Saranno adottate tutte le misure precauzionali del caso per evitare qualsiasi deviazione di traffico ("détournement de trafic") nell'uso del

cherosene. I requisiti per beneficiare della moratoria e per la sua applicazione sono stabiliti in un atto delegato.

Or. en

Motivazione

The tax on aviation fuel as proposed will crucially affect the competitiveness of insular, peripheral and remote regions, which have no road, rail or bridge alternatives by which to maintain connectivity with the European mainland, especially when tourism accounts for a significant proportion of their economy. Such territories need to be given a breathing space (of five years) in order to provide them with a chance of maintaining some degree of competitiveness before taxes on the aviation fuel used to reach them by air begin to be introduced. Commenced as of the sixth year, taxation levels would then reach over five years, the same levels applicable to all other territories in the Union.

Emendamento 252
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2023***, fatto salvo l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, fatto salvo l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B. ***Per i prodotti energetici e l'elettricità contemplati dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE a norma della direttiva 2003/87/CE (ETS1) o della direttiva (UE) 2023/959 (ETS2), i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I sono ridotti del prezzo del carbonio previsti dal sistema ETS applicabile (ETS1 o ETS2), secondo la metodologia di cui all'allegato I, tabella E, allo scopo di evitare la doppia imposizione.*** ***Successivamente, ogni due anni, la Commissione riesamina l'interazione tra i livelli minimi di tassazione e i prezzi del***

	carbonio previsti dal sistema ETS e, se necessario, propone adeguamenti dell'allegato I, tabella E.

Or. en

Emendamento 253
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2023***, fatto salvo l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2030***, fatto salvo l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.

Or. en

Emendamento 254
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2023***, fatto salvo l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2028***, fatto salvo l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.

Or. en

Emendamento 255
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2023***, fatto salvo l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2028***, fatto salvo l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.

Or. en

Emendamento 256
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 257
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio	Quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B,

conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.	l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.

Or. en

Emendamento 258
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2033***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2033***.	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2038***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2038***.

Or. en

Emendamento 259
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º

gennaio ***2033***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2033***.	gennaio ***2040***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2040***.

Or. en

Emendamento 260
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, dell' acquacoltura e della silvicoltura;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 261
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2023*** i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.	A decorrere dal 1° gennaio ***2026*** i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C. ***Per i prodotti energetici e l'elettricità contemplati dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE a norma della direttiva 2003/87/CE (ETS1) o della direttiva (UE) 2023/959 (ETS2), i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I sono ridotti del prezzo del carbonio previsti dal sistema ETS applicabile (ETS1 o ETS2), secondo la metodologia di cui all'allegato I, tabella***

	E, allo scopo di evitare la doppia imposizione.
	Successivamente, ogni due anni, la Commissione riesamina l'interazione tra i livelli minimi di tassazione e i prezzi del carbonio previsti dal sistema ETS e, se necessario, propone adeguamenti dell'allegato I, tabella E.

Or. en

Emendamento 262
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2023*** i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.	A decorrere dal 1° gennaio ***2030*** i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.

Or. en

Emendamento 263
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2023*** i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.	A decorrere dal 1° gennaio ***2028*** i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.

Or. en

Emendamento 264
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2023*** i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.	A decorrere dal 1° gennaio ***2028*** i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.

Or. en

Emendamento 265
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. ***Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.***	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033.

Or. en

Emendamento 266
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2,	Quando è applicabile un periodo transitorio

quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.

conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.

Or. en

Emendamento 267
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2033***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2033***.	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2040***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2040***.

Or. en

Emendamento 268
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è

fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2033***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2033***.	fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2038***. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio ***2038***.

Or. en

Emendamento 269
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2023*** i livelli minimi di tassazione da applicare all'elettricità sono quelli fissati nell'allegato I, tabella D.	A decorrere dal 1° gennaio ***2026*** i livelli minimi di tassazione da applicare all'elettricità sono quelli fissati nell'allegato I, tabella D. ***Per i prodotti energetici e l'elettricità contemplati dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE a norma della direttiva 2003/87/CE (ETS1) o della direttiva (UE) 2023/959 (ETS2), i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I sono ridotti del prezzo del carbonio previsti dal sistema ETS applicabile (ETS1 o ETS2), secondo la metodologia di cui all'allegato I, tabella E, allo scopo di evitare la doppia imposizione.*** ***Successivamente, ogni due anni, la Commissione riesamina l'interazione tra i livelli minimi di tassazione e i prezzi del carbonio previsti dal sistema ETS e, se necessario, propone adeguamenti dell'allegato I, tabella E.***

Or. en

Emendamento 270
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2023*** i livelli minimi di tassazione da applicare all'elettricità sono quelli fissati nell'allegato I, tabella D.	A decorrere dal 1° gennaio ***2028*** i livelli minimi di tassazione da applicare all'elettricità sono quelli fissati nell'allegato I, tabella D.

Or. en

Emendamento 271
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in unità diverse da quella di cui agli articoli da 7 a 10, purché i corrispondenti livelli di tassazione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.	1. Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in unità diverse da quella di cui agli articoli da 7 a 10, purché i corrispondenti livelli di tassazione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva ***conformemente alla tabella di conversione***.

Or. en

Emendamento 272
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri esentano dalla tassazione, sotto controllo fiscale, i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre	1. Gli Stati membri esentano dalla tassazione, sotto controllo fiscale, i prodotti energetici ***rinnovabili*** e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità ***rinnovabile*** utilizzata per

l'elettricità stessa.	mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa.

Or. en

Emendamento 273
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, per motivi di politica ambientale gli Stati membri hanno la facoltà di tassare i prodotti di cui al paragrafo 1 prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso la tassazione di tali prodotti riproduce la classificazione tra i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I e non è presa in considerazione ai fini del raggiungimento del livello minimo di tassazione dell'elettricità di cui all'articolo 10.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 274
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, per motivi di politica ambientale gli Stati membri hanno la facoltà di tassare i prodotti di cui al paragrafo 1 prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso la tassazione di tali prodotti riproduce la classificazione tra i livelli minimi di tassazione di cui	2. In deroga al paragrafo 1, per motivi di politica ambientale***, climatica ed energetica*** gli Stati membri hanno la facoltà di tassare i prodotti di cui al paragrafo 1 prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso la tassazione di tali prodotti riproduce la classificazione tra i

all'allegato I e non è presa in considerazione ai fini del raggiungimento del livello minimo di tassazione dell'elettricità di cui all'articolo 10.	livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I e non è presa in considerazione ai fini del raggiungimento del livello minimo di tassazione dell'elettricità di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 275
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Gli Stati membri possono prevedere esenzioni fiscali e/o prescindere dai livelli minimi di tassazione in favore dei prodotti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Or. it

Emendamento 276
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e l'articolo 5 della presente direttiva, applicabili come uso singolo alla navigazione aerea intra-UE di voli diversi dai voli d'affari e dai voli da diporto, gli Stati membri applicano, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione prescritti dalla presente direttiva ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili	***soppresso***

elettrici ai fini della navigazione aerea intra-UE.

Ai fini del primo comma, l'elettricità è classificata tra i carburanti per motori di cui all'allegato I, tabella A.

I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.

Ai fini del presente articolo, per "navigazione aerea intra-UE" si intendono i voli tra due aeroporti situati nell'Unione, compresi i voli nazionali.

Ai fini del presente articolo, per "aviazione d'affari" si intende l'esercizio o l'impiego di aeromobili da parte di imprese o privati per il trasporto di passeggeri o merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale.

Ai fini del presente articolo, per "voli da diporto" si intende l'uso di un aeromobile per scopi personali o ricreativi non associati a un uso commerciale o professionale.

Or. en

Emendamento 277
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatti salvi gli obblighi internazionali e l'articolo 5 della presente*** direttiva***, applicabili come uso singolo alla navigazione aerea intra-UE di voli diversi dai voli d'affari e dai voli da diporto***, gli Stati membri ***applicano***, ***sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di*** tassazione ***prescritti dalla presente direttiva ai*** prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante ***per gli aeromobili*** e ***all'***elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili elettrici ***ai fini della*** navigazione aerea ***intra-UE***.	1. ***Oltre alle disposizioni generali stabilite dalla*** direttiva ***(UE) 2020/262 relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili,*** e ***fatte salve altre disposizioni dell'Unione***, gli Stati membri ***esentano dalla*** tassazione, ***alle condizioni che essi stabiliscono al fine*** di ***garantire l'applicazione agevole e corretta di tale esenzione e di evitare frodi, evasioni o abusi, i*** prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante e ***l'***elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili elettrici ***o ibridi per scopi di*** navigazione aerea ***diversa da quella in cui tali aeromobili sono utilizzati per il trasporto di passeggeri e hanno 19 o meno posti, ad eccezione dei voli commerciali di linea, delle forze armate, di altre forze di sicurezza nazionale, dei servizi di ricerca e soccorso e delle autorità pubbliche***.

Or. en

Emendamento 278
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e l'articolo 5 della presente direttiva, ***applicabili come uso singolo alla navigazione aerea intra-UE di voli diversi dai voli d'affari e dai voli da diporto,*** gli Stati membri applicano, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione prescritti dalla presente direttiva ai prodotti energetici forniti per essere	1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e l'articolo 5 della presente direttiva, gli Stati membri applicano, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione prescritti dalla presente direttiva ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili

utilizzati come carburante per gli aeromobili e all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili elettrici ai fini della navigazione aerea intra-UE.	elettrici ai fini della navigazione aerea intra-UE***, compresi i voli d'affari e i voli da diporto***. ***Ai fini del presente articolo, per "voli da diporto" si intende l'uso di un aeromobile per scopi personali o ricreativi non associati a un uso commerciale o professionale. Per tali voli le aliquote di cui all'allegato I, tabella A, sono raddoppiate.***

Or. en

Emendamento 279
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e l'articolo 5 della presente direttiva, applicabili come uso singolo alla navigazione aerea intra-UE di voli diversi dai voli d'affari e dai voli da diporto, gli Stati membri applicano, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione prescritti dalla presente direttiva ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili elettrici ai fini della navigazione aerea intra-UE.	1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e l'articolo 5 della presente direttiva, applicabili come uso singolo alla navigazione aerea intra-UE di voli diversi dai voli d'affari e dai voli da diporto, ***dal 1º gennaio 2035,*** gli Stati membri applicano, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione prescritti dalla presente direttiva ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili elettrici ai fini della navigazione aerea intra-UE.

Or. en

Emendamento 280
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del ***primo comma***, ***l'elettricità è classificata tra i carburanti per motori*** di ***cui all'allegato I, tabella A***.	Ai fini del ***presente articolo***, ***per "sedile" si intende la configurazione operativa massima*** di ***sedili passeggeri (MPOSC) quale definita nel regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione***.

Or. en

Emendamento 281
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 282
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai ***biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai*** carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.	Un'aliquota minima pari a zero si applica ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni ***di cui all'allegato I, tabelle A e D***.

Or. en

Emendamento 283
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.	I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni***, a decorrere da quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva***. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.

Or. en

Emendamento 284
Pasquale Tridico, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un ***decimo*** delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di ***dieci*** anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di ***dieci*** anni.	I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un ***quinto*** delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di ***cinque*** anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di ***cinque*** anni.

Or. en

Emendamento 285
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "navigazione aerea intra-UE" si intendono i voli tra due aeroporti situati nell'Unione, compresi i voli nazionali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 286
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "aviazione d'affari" si intende l'esercizio o l'impiego di aeromobili da parte di imprese o privati per il trasporto di passeggeri o merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 287
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "aviazione d'affari" si intende l'esercizio o l'impiego di aeromobili da parte di imprese o privati per il trasporto di passeggeri o merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale.	Ai fini del presente articolo, per "aviazione d'affari" si intende l'esercizio o l'impiego di aeromobili da parte di imprese o privati per ***qualsiasi finalità, compresi*** il trasporto di passeggeri***, i voli cargo*** o ***il trasporto di*** merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale.

Or. en

Emendamento 288
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "voli da diporto" si intende l'uso di un aeromobile per scopi personali o ricreativi non associati a un uso commerciale o professionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 289
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sono esentati i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e l'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare aeromobili elettrici, ai fini della navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo.	***soppresso***
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 ai voli nazionali esclusivamente cargo di cui al primo comma del presente paragrafo.	
Se uno Stato membro ha concluso un accordo con uno o più Stati membri, può anche applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 alla navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo di cui al primo comma.	
Ai fini del presente paragrafo, per "volo esclusivamente cargo" si intende un servizio aereo di linea o non di linea effettuato da aeromobili che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i voli che	

trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.

Or. en

Emendamento 290
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sono esentati i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e l'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare aeromobili elettrici, ai fini della navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo.	***soppresso***
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 ai voli nazionali esclusivamente cargo di cui al primo comma del presente paragrafo.	
Se uno Stato membro ha concluso un accordo con uno o più Stati membri, può anche applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 alla navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo di cui al primo comma.	
Ai fini del presente paragrafo, per "volo esclusivamente cargo" si intende un servizio aereo di linea o non di linea effettuato da aeromobili che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.	

Or. en

Emendamento 291
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Sono esentati*** i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante ***per gli aeromobili*** e l'elettricità utilizzata ***direttamente per ricaricare*** aeromobili ***elettrici***, ***ai fini della navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo***.	2. ***Gli Stati membri insulari esentano dalla tassazione, alle condizioni che essi stabiliscono al fine di garantire l'applicazione agevole e corretta di tale esenzione e di evitare frodi, evasioni o abusi,*** i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante e l'elettricità utilizzata ***per*** aeromobili.

Or. en

Emendamento 292
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 ai voli nazionali esclusivamente cargo di cui al primo comma del presente paragrafo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 293
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 ai voli nazionali esclusivamente cargo di cui al primo comma del presente paragrafo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 294
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se uno Stato membro ha concluso un accordo con uno o più Stati membri, può anche applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 alla navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 295
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se uno Stato membro ha concluso un accordo con uno o più Stati membri, può anche applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 alla navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 296
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo, per "volo esclusivamente cargo" si intende un servizio aereo di linea o non di linea effettuato da aeromobili che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 297
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo, per "volo esclusivamente cargo" si intende un servizio aereo di linea o non di linea effettuato da aeromobili che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 298
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri possono concedere l'esenzione o applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione aerea intra-UE alla navigazione aerea extra-UE a seconda del tipo di volo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 299
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Fatti salvi gli obblighi internazionali***, gli Stati membri possono ***concedere l'esenzione o*** applicare ***gli stessi livelli*** di tassazione ***della navigazione aerea intra-UE alla navigazione aerea extra-UE a seconda del tipo*** di ***volo***.	3. Gli Stati membri possono ***limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1 ai trasporti*** internazionali ***e intra-UE. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1 nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In questi casi,*** gli Stati membri possono applicare ***un livello*** di tassazione ***inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 300
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri possono ***concedere l'esenzione o*** applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione aerea intra-UE alla navigazione aerea extra-UE a seconda del tipo di volo.	3. Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri possono applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione aerea intra-UE alla navigazione aerea extra-UE a seconda del tipo di volo.

Or. en

Emendamento 301
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I carburanti per motori utilizzati nel campo della fabbricazione, dello sviluppo, del collaudo e della manutenzione degli aeromobili sono soggetti al livello di tassazione di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 302
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I carburanti*** per ***motori*** utilizzati ***nel campo della fabbricazione, dello sviluppo, del collaudo e della manutenzione degli*** aeromobili ***sono soggetti al livello di tassazione di cui al***	4. ***Nel [2035] la Commissione valuta la possibilità di modificare la presente direttiva al fine di includere la tassazione dei prodotti energetici forniti*** per ***essere*** utilizzati ***come carburante per la***

paragrafo 1.	***navigazione aerea e dell'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di*** aeromobili ***e, se del caso, presenta una proposta legislativa a tal fine***.

Or. en

Emendamento 303
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento.	***soppresso***
Ai fini del primo comma, per "elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento" si intende la fornitura di elettricità mediante un'interfaccia standardizzata fissa o mobile agli aeromobili quando sono stazionati al gate o in postazioni remote.	

Or. en

Emendamento 304
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento.	***soppresso***
Ai fini del primo comma, per "elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento"	

si intende la fornitura di elettricità mediante un'interfaccia standardizzata fissa o mobile agli aeromobili quando sono stazionati al gate o in postazioni remote.

Or. en

Emendamento 305
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento.	5. Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento ***nonché ai fini del rullaggio elettrico autonomo da parte degli aeromobili, o fornita ai veicoli elettrici a terra che assistono nelle operazioni di rimorchio e traino***.

Or. en

Emendamento 306
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali ***o parziali*** all'elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento.	5. Gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali all'elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento.

Or. en

Emendamento 307
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, per "elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento" si intende la fornitura di elettricità mediante un'interfaccia standardizzata fissa o mobile agli aeromobili quando sono stazionati al gate o in postazioni remote.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 308
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, per "elettricità fornita agli aeromobili ***in stazionamento***" si intende la fornitura di elettricità mediante un'interfaccia standardizzata fissa o mobile agli aeromobili quando sono stazionati al gate o in postazioni remote.	Ai fini del primo comma, per "elettricità fornita agli aeromobili" si intende la fornitura di elettricità mediante un'interfaccia standardizzata fissa o mobile agli aeromobili quando sono stazionati al gate o in postazioni remote.

Or. en

Emendamento 309
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis

1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva (UE) 2020/262, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni dell'UE, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

a) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto. Ai fini della presente direttiva, per "aviazione privata da diporto" si intende l'uso di un aeromobile da parte del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata a utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali e in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche. Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbo;

b) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione (compresa la pesca) nelle acque dell'UE o extra-UE, diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni. Ai fini della presente direttiva per "imbarcazione privata da diporto" si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata a utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali e in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

2. Gli Stati membri possono limitare

	l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ai trasporti internazionali e intra-UE. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In questi casi, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 310
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE.	***soppresso***
Ai fini del primo comma, l'elettricità è classificata tra i carburanti per motori di cui all'allegato I, tabella B.	
Per un periodo transitorio di dieci anni aliquote minime pari a zero si applicano ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.	
Ai fini del presente articolo, per	

"navigazione per via d'acqua intra-UE" si intende la navigazione tra due porti situati nell'Unione, compresa la navigazione nazionale.

Ai fini del presente articolo, per "servizio regolare" si intende una serie di traversate effettuate da navi ro-ro per passeggeri o da unità veloci per passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: secondo un orario pubblicato o con traversate così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica riconoscibile.

Ai fini del presente articolo, per "trasporto di merci" si intende un servizio di linea o non di linea effettuato da navi che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i viaggi che trasportano uno o più passeggeri paganti e i viaggi elencati negli orari pubblicati come viaggi che prestano servizi passeggeri.

Or. en

Emendamento 311
Pasquale Tridico, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle ***B*** e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua,	1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle ***A*** e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE. ***A titolo***

pesca e trasporto merci intra-UE.	***di deroga gli Stati membri applicano entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva livelli minimi di tassazione non inferiori a quelli stabiliti nelle tabelle B e D dell'allegato I ai prodotti energetici forniti come combustibile ai piccoli pescherecci costieri dell'UE e all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di tali imbarcazioni. Ai fini del presente paragrafo, per "piccoli pescherecci costieri dell'UE" si intendono le navi da pesca dell'UE che praticano la "piccola pesca costiera" come definita all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021.***
	Or. en

Emendamento 312
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatto salvo l'articolo 5***, gli Stati membri ***applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di*** tassazione ***di cui all'allegato I***, ***tabelle B e D***, ***ai*** prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile ***per le navi*** e ***all'elettricità*** utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche***, a*** fini di ***servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE***.	1. ***Oltre alle disposizioni generali stabilite dalla direttiva (UE) 2020/262 relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili, e fatte salve altre disposizioni dell'Unione***, gli Stati membri ***esentano dalla*** tassazione***, alle condizioni che essi stabiliscono al fine di garantire l'applicazione agevole e corretta*** di ***tale esenzione e di evitare frodi***, ***evasioni o abusi***, ***i*** prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile e ***l'elettricità*** utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche ***o ibride ai*** fini di ***navigazione nelle acque dell'UE (compresa la pesca)diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto***.

Or. en

Emendamento 313
Anouk Van Brug, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE.	1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE. ***La Commissione stabilisce un meccanismo di calcolo per tassare la quantità di combustibile consumata nelle acque dell'UE.***

Or. en

Motivazione

Al fine di limitare le possibilità di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dovrebbe essere tassato solo il quantitativo di olio pesante utilizzato nelle acque dell'UE. L'incentivo ai rifornimenti di carburante al di fuori dell'UE è pertanto ridotto e nel contempo si incentiva il ricorso ad alternative sostenibili.

Emendamento 314
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di	1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di

tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE.	tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca***, a eccezione dei piccoli pescherecci,*** e trasporto merci intra-UE ***in partenza da porti dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 315
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE.	1. Fatto salvo l'articolo 5, ***dal 1º gennaio 2035*** gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE.

Or. en

Emendamento 316
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di	1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di

tassazione di cui all'allegato I, tabelle ***B*** e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE.	tassazione di cui all'allegato I, tabelle ***A*** e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE.

Or. en

Emendamento 317
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, l'elettricità è classificata tra i carburanti per motori di cui all'allegato I, tabella B.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 318
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, l'elettricità è classificata tra i carburanti per motori di cui all'allegato I, tabella ***B***.	Ai fini del primo comma, l'elettricità è classificata tra i carburanti per motori di cui all'allegato I, tabella ***A***.

Or. en

Emendamento 319
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per un periodo transitorio di dieci anni aliquote minime pari a zero si applicano ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 320
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per un periodo transitorio di dieci anni aliquote minime pari a zero si applicano ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.	Per un periodo transitorio di dieci anni aliquote minime pari a zero si applicano ***al gas naturale liquefatto,*** ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.

Or. en

Emendamento 321
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per un periodo transitorio di dieci anni ***aliquote minime pari a zero si applicano ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio,*** ai carburanti rinnovabili di	Per un periodo transitorio di dieci anni ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità ***di cui all'allegato I***, ***tabelle A e D***, ***si applicano***

origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.	***aliquote minime pari a zero***.

Or. en

Emendamento 322
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "navigazione per via d'acqua intra-UE" si intende la navigazione tra due porti situati nell'Unione, compresa la navigazione nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 323
Pasquale Tridico, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "navigazione per via d'acqua intra-UE" si intende la navigazione ***tra due porti situati*** nell'Unione, compresa la navigazione nazionale.	Ai fini del presente articolo, per "navigazione per via d'acqua intra-UE" si intende la navigazione ***in arrivo o in partenza da un porto situato*** nell'Unione, compresa la navigazione nazionale***, ma esclusa la parte del viaggio che avviene al di fuori delle acque territoriali di uno Stato membro***.

Or. en

Emendamento 324
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "navigazione per via d'acqua intra-UE" si intende la navigazione ***tra due porti situati*** nell'Unione, compresa la navigazione nazionale.	Ai fini del presente articolo, per "navigazione per via d'acqua intra-UE" si intende la navigazione ***in cui il porto di arrivo o di partenza è situato*** nell'Unione, compresa la navigazione nazionale.

Or. en

Emendamento 325
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "servizio regolare" si intende una serie di traversate effettuate da navi ro-ro per passeggeri o da unità veloci per passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: secondo un orario pubblicato o con traversate così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica riconoscibile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 326
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per	***soppresso***

"trasporto di merci" si intende un servizio di linea o non di linea effettuato da navi che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i viaggi che trasportano uno o più passeggeri paganti e i viaggi elencati negli orari pubblicati come viaggi che prestano servizi passeggeri.

Or. en

Emendamento 327
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono concedere un'esenzione o applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione per via d'acqua intra-UE alla navigazione per via d'acqua extra-UE a seconda del tipo di attività.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 328
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono ***concedere un'esenzione o applicare gli stessi livelli*** di tassazione ***della navigazione per via d'acqua intra-UE alla navigazione per via d'acqua extra-UE a seconda del tipo di attività***.	2. Gli Stati membri possono ***limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1 ai trasporti internazionali e intra-UE. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1 nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri***

	possono applicare un livello di tassazione ***inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 329
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono ***concedere un'esenzione o*** applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione per via d'acqua intra-UE alla navigazione per via d'acqua extra-UE a seconda del tipo di attività.	2. Gli Stati membri possono applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione per via d'acqua intra-UE alla navigazione per via d'acqua extra-UE a seconda del tipo di attività.

Or. en

Emendamento 330
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri tassano in conformità al paragrafo 1 i carburanti per motori e l'elettricità utilizzati nel campo della fabbricazione, dello sviluppo, del collaudo e della manutenzione delle navi, nonché i carburanti per motori e l'elettricità utilizzati per operazioni di dragaggio nelle vie navigabili e nei porti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 331
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***tassano in conformità al paragrafo 1 i carburanti per motori e l'elettricità utilizzati nel campo della fabbricazione, dello sviluppo, del collaudo*** e ***della manutenzione delle*** navi***, nonché i carburanti per motori e l'elettricità utilizzati per operazioni di dragaggio nelle*** vie navigabili ***e nei porti***.	3. ***Fatte salve altre disposizioni dell'Unione,*** gli Stati membri ***possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile*** e ***all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le*** navi ***elettriche o ibride per la navigazione sulle*** vie navigabili ***interne (compresa la pesca) diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto***. ***Ai fini del presente articolo, per "imbarcazione privata da diporto", si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata a utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali e in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.***

Or. en

Emendamento 332
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'elettricità prodotta a bordo di una nave è esente da tassazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 333
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'elettricità prodotta a bordo di una nave è esente da*** tassazione***.***	4. ***Gli Stati membri insulari esentano dalla*** tassazione***, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione di tale esenzione e di evitare frodi, evasioni o abusi, i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante e l'elettricità utilizzata per navi ai fini della navigazione nelle acque dell'Unione (compresa la pesca) diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto***

Or. en

Emendamento 334
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 335
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'***elettricità ***fornita*** direttamente ***alle*** navi ***ormeggiate in porto***.	5. ***Nel [2035] la Commissione valuta la possibilità di modificare la presente direttiva al fine di includere la tassazione dei prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione per via d'acqua e dell'***elettricità ***utilizzata*** direttamente ***per la ricarica di*** navi ***elettriche o ibride e, se del caso, presenta una proposta legislativa a tal fine***.

Or. en

Emendamento 336
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto.	5. Gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto ***o alle batterie mobili delle navi ricaricate in porto***.

Or. en

Emendamento 337
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni	5. Gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali

totali o parziali all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto.	all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto.

Or. en

Emendamento 338
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Alla Commissione è conferito il potere di elaborare e adottare un atto delegato entro il 1º gennaio 2027 al fine di integrare la presente direttiva istituendo un quadro comune di certificazione che individui l'origine dell'elettricità consumata. La certificazione fornisce ai consumatori informazioni sulle fonti energetiche dell'elettricità consumata. In conformità dell'articolo 22 della direttiva sull'efficienza energetica, gli Stati membri attenuano gli effetti distributivi delle misure e delle politiche destinate al corretto funzionamento del sistema di certificazione. Una volta attuato il sistema di certificazione, gli Stati membri possono utilizzare le informazioni del quadro di certificazione per applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione di cui all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 339
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:	Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione***, con particolare riferimento ai prodotti energetici carbon negative***:

Or. it

Emendamento 340
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:	Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:

Or. en

Emendamento 341
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni ***o riduzioni*** totali o parziali del livello di tassazione:	Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali del livello di tassazione:

Or. en

Emendamento 342
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti ***più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse*** rinnovabili;	a) ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti ***sostenibili basati sulle energie*** rinnovabili;

Or. en

Emendamento 343
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) ai consumatori a titolo degli accordi per l'acquisto di energia elettrica, alle comunità energetiche e ai consumatori attivi la cui autoproduzione di elettricità deriva dai prodotti specificati nel presente articolo;

Or. en

Emendamento 344
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) all'elettricità:	b) all'elettricità ***da fonti rinnovabili***:

Or. en

Emendamento 345
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– generata dalla biomassa sostenibile o da prodotti ottenuti dalla biomassa sostenibile,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 346
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– generata dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 347
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – trattino 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
– generata da celle a combustibile;	– generata da celle a combustibile ***alimentate da carburanti rinnovabili di origine non biologica***;

Or. en

Emendamento 348
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– all'idrogeno verde quale definito all'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (rifusione);

Or. en

Emendamento 349
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– generata da centrali nucleari.

Or. en

Emendamento 350
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati nel presente paragrafo.	Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore ***di energia rinnovabile, compresi gli autoconsumatori di energia rinnovabile, gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le famiglie clienti finali che partecipano***

in quanto membri o azionisti di una comunità di energia rinnovabile, l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati nel presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 351
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) all'energia generata da fonti rinnovabili e prodotta, consumata, stoccata o condivisa da autoconsumatori di energia rinnovabile, da autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e da famiglie e PMI clienti finali che partecipano in quanto membri o azionisti di una comunità di energia rinnovabile, quale definita nella direttiva (UE) 2018/2001;

Or. en

Emendamento 352
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica delle navi all'ormeggio (fornitura di elettricità da terra);

Or. en

Emendamento 353
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Thomas Bajada, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) all'idrogeno a basse emissioni di carbonio quale definito all'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (rifusione); per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 354
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) all'elettricità generata da gas rinnovabili e da combustibili rinnovabili di origine non biologica;

Or. en

Emendamento 355
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e	***soppresso***

calore, purché la cogenerazione del le unità di cogenerazione sia cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE ;

Or. en

Emendamento 356
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

Or. en

Emendamento 357
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti, bioliquidi***,*** biogas avanzati sostenibili ***e ai prodotti avanzati sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402***;	d) ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti, bioliquidi ***e*** biogas avanzati sostenibili;

Or. en

Emendamento 358
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ai prodotti di cui al codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 359
Fernando Navarrete Rojas, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione sulle vie navigabili interne (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e all'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni;

Or. en

Emendamento 360
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus;

Or. en

Emendamento 361
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per la cogenerazione di calore ed elettricità, fatto salvo l'articolo 13;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 362
Pasquale Tridico, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) riduzioni del livello di tassazione***, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle B e D,*** per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus e per il trasporto pubblico ***locale*** di passeggeri, la raccolta dei rifiuti***, le forze armate*** e la pubblica amministrazione, i disabili e le ambulanze;	b) riduzioni del livello di tassazione per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus e per il trasporto pubblico di passeggeri, la raccolta dei rifiuti e la pubblica amministrazione, i disabili e le ambulanze;

Or. en

Emendamento 363
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle B e D, per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus e per il trasporto pubblico locale di passeggeri, la raccolta dei rifiuti, le forze armate e la pubblica amministrazione, i disabili e le ambulanze;	b) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle B e D, per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus ***elettrificati*** e per il trasporto pubblico locale ***elettrificato*** di passeggeri, ***veicoli elettrici per*** la raccolta dei rifiuti, le forze armate e la pubblica amministrazione, per il trasporto dei disabili e le ambulanze;

Or. en

Emendamento 364
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato membro interessato come organizzazioni caritative. Nel caso delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla.	c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie ***al di sotto della soglia del 150 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale*** e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato membro interessato come organizzazioni caritative. Nel caso delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla.

Or. en

Emendamento 365
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie ***riconosciute come vulnerabili*** possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. ***Ai fini del presente paragrafo, per "famiglie vulnerabili" si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale;***	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 366
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Niels Fuglsang, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie ***riconosciute come vulnerabili possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Ai fini del presente paragrafo, per "famiglie vulnerabili" si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente*** direttiva***, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia***	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie ***che si trovano in condizioni di povertà energetica quale definita nella [***direttiva ***sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021)0558)].***

di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale;

Or. en

Emendamento 367
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie ***riconosciute come vulnerabili*** possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. ***Ai fini del presente paragrafo, per "famiglie vulnerabili" si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale;***	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati dalle famiglie ***che vivono in condizioni di povertà energetica quali definite nella [direttiva sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021)0558)] e sono inoltre al di sotto della soglia del 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale*** possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 368
Pasquale Tridico, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati ***per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della***	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati. Ai fini del presente paragrafo, per "famiglie vulnerabili" si

presente direttiva. Ai fini del presente paragrafo, per "famiglie vulnerabili" si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale;

intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale;

Or. en

Emendamento 369
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati ***per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva***. ***Ai fini del presente paragrafo, per*** "famiglie vulnerabili" ***si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale***;	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie ***che sono*** riconosciute come vulnerabili possono essere esentati ***dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2050; a tal fine gli Stati membri stabiliscono una definizione di*** "famiglie vulnerabili" ***tenendo conto di un'ampia gamma di variabili economiche e sociali quali, tra l'altro, il reddito personale, i prezzi dell'energia o il costo dei trasporti. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito ai criteri pertinenti***;

Or. en

Emendamento 370
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati dalle famiglie negli Stati membri con valori concatenati del prodotto interno lordo reale, misurati in euro per abitante, inferiori al 65 % della media dell'UE-27 possono essere, come uso singolo, esenti o soggetti a riduzioni del livello di tassazione dal 1º gennaio 2030 al 31 dicembre 2050; i valori concatenati del prodotto interno lordo reale misurati in euro per abitante e la media dell'UE-27 presi in considerazione saranno quelli del penultimo anno prima dell'entrata in vigore della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 371
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) Per i prodotti energetici e l'elettricità contemplati dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS1 o ETS2) a norma della direttiva 2003/87/CE o della direttiva (UE) 2023/959, le riduzioni di cui alle lettere da a) a d) possono essere inferiori ai minimi di cui all'allegato I, tabelle A, B, C e D, purché siano conformi alle aliquote minime d'imposta adeguate di cui all'allegato I, tabella E, per evitare la doppia imposizione.

Or. en

Emendamento 372
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabella B, per i prodotti energetici con una quota di mercato inferiore all'1 % nello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 373
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Thomas Bajada, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al termine del periodo transitorio, se non si registrano progressi significativi secondo le valutazioni del sistema di monitoraggio sociale di cui nella presente direttiva, gli Stati membri possono continuare a esentare le famiglie riconosciute come vulnerabili. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

Or. en

Emendamento 374
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, nella misura in cui	Fatto salvo l'articolo 5, nella misura in cui

è applicabile all'uso singolo, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali, che non scendano al di sotto dei pertinenti livelli minimi di cui all'allegato I, tabelle B, C e D, sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), e di elettricità nei seguenti casi:	è applicabile all'uso singolo, gli Stati membri, per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, possono applicare sgravi fiscali, che non scendano al di sotto dei pertinenti livelli minimi di cui all'allegato I, tabelle B, C e D, ***per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva,*** sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), e di elettricità nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 375
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 18 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, nella misura in cui è applicabile all'uso singolo, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali***,*** ***che non scendano al di sotto dei pertinenti livelli minimi di cui all'allegato I, tabelle B, C e D,*** sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), e di elettricità nei seguenti casi:	Fatto salvo l'articolo 5, nella misura in cui è applicabile all'uso singolo, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), e di elettricità nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 376
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) a favore delle imprese a forte consumo di energia.	a) a favore delle imprese a forte consumo di energia***, a condizione che siano conclusi accordi tra queste (beneficiari) o tra le associazioni di beneficiari e lo Stato membro, in base ai quali i beneficiari o le associazioni di beneficiari si impegnano a realizzare attività ad alta efficienza energetica, circolari, a inquinamento zero e interamente basate sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso azioni che possono riguardare, tra l'altro, la riduzione dei consumi energetici, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sostenibili e la riduzione delle emissioni e delle altre sostanze inquinanti, o qualsiasi altra misura di tutela ambientale***.

Or. en

Emendamento 377
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***qualora*** siano conclusi accordi ***con*** entità commerciali quali definite all'articolo 19 o associazioni di tali entità commerciali, ***o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a conseguire obiettivi*** di protezione ambientale ***o a migliorare l'efficienza energetica***.	b) ***a favore di altre imprese a condizione che*** siano conclusi accordi ***tra gli Stati membri e le*** entità commerciali quali definite all'articolo 19 o associazioni di tali entità commerciali***, in base ai quali i beneficiari o le associazioni di beneficiari si impegnano a realizzare attività ad alta efficienza energetica, circolari, a inquinamento zero e interamente basate sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso azioni che possono riguardare, tra l'altro, la riduzione dei consumi energetici, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sostenibili e la riduzione delle emissioni e delle altre***

sostanze inquinanti, o qualsiasi altra misura di protezione ambientale.

Gli Stati membri verificano la necessità di ridurre la tassazione in modo da contribuire indirettamente a un livello più elevato di protezione ambientale ***attraverso una consultazione pubblica aperta ex ante comprendente una descrizione adeguata dei settori che potrebbero beneficiare delle riduzioni e un elenco dei principali beneficiari in ciascun settore***.

Or. en

Emendamento 378
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo, per "regimi concernenti diritti commercializzabili" si intendono i regimi concernenti diritti commercializzabili diversi dal regime dell'Unione ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[41].	Ai fini del presente paragrafo, per "regimi concernenti diritti commercializzabili" si intendono i regimi concernenti diritti commercializzabili diversi dal regime dell'Unione ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[41]. ***Gli accordi di cui alle lettere a) e b) devono soddisfare tutte le condizioni che seguono:*** ***i) il contenuto degli accordi è negoziato dallo Stato membro e specifica gli obiettivi e il calendario relativo al loro conseguimento;*** ***ii) lo Stato membro assicura un controllo indipendente e regolare degli impegni assunti in forza degli accordi;*** ***iii) gli accordi sono periodicamente rivisti alla luce delle innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono sanzioni efficaci in caso di mancato adempimento degli impegni.***

Gli Stati membri devono inoltre impegnarsi a verificare che i beneficiari di cui alle lettere a) e b) cui è richiesto di effettuare un audit energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE soddisfino una o più delle seguenti condizioni:

a) qualora debbano effettuare un audit energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE, i beneficiari attuano le raccomandazioni dell'audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento per i pertinenti investimenti non sia superiore a 3 anni e il costo degli investimenti sia proporzionato;

b) riducono l'impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 50 % del loro consumo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

c) investono almeno l'80 % dell'importo ottenuto con la riduzione della tassazione in progetti che contribuiscono a riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto; se del caso, l'investimento dovrebbe determinare un livello di riduzioni ben al di sotto del pertinente parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nell'ETS dell'UE.

[41] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

[41] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Or. en

Emendamento 379
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione, che autorizzano gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Ove necessario, per motivi di tutela dell'ambiente e della salute umana, compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che autorizzano ogni Stato membro ad introdurre aliquote maggiorate specifiche in deroga alla classificazione tra i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I.	1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione, che autorizzano gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Ove necessario, per motivi di ***transizione giusta e*** tutela dell'ambiente e della salute umana, compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che autorizzano ogni Stato membro ad introdurre aliquote maggiorate specifiche in deroga alla classificazione tra i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 380
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 7 della direttiva 2008/118/CE, l'elettricità, il gas naturale e l'idrogeno sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore. Quando la fornitura per il consumo ha luogo in uno Stato membro in cui il distributore o ridistributore non ha sede, l'imposta degli Stati membri di fornitura è imputata a una società che deve essere	4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 7 della direttiva 2008/118/CE, l'elettricità, il gas naturale e l'idrogeno sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore. Quando la fornitura per il consumo ha luogo in uno Stato membro in cui il distributore o ridistributore non ha sede, l'imposta degli Stati membri di fornitura è imputata a una società che deve essere

registrata nello Stato membro di fornitura. In ogni caso, l'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.	registrata nello Stato membro di fornitura. In ogni caso, l'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro. ***L'elettricità è soggetta a tassazione e diventa esigibile al momento della fornitura o dell'uso da parte del distributore o del ridistributore. Quando la fornitura per il consumo ha luogo in uno Stato membro in cui il distributore o ridistributore non ha sede, l'imposta degli Stati membri di fornitura è imputata a tale distributore o ridistributore o a una società che deve essere registrata nello Stato membro di fornitura. In ogni caso, l'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.***

Or. en

Emendamento 381
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, gli impianti di stoccaggio di elettricità e i trasformatori di elettricità ***possono essere*** considerati ridistributori quando forniscono elettricità.	Ai fini del primo comma, gli impianti di stoccaggio di elettricità***, compresi i veicoli elettrici, le batterie di proprietà di consumatori attivi o di comunità di energia rinnovabile,*** e i trasformatori di elettricità ***sono*** considerati ridistributori quando forniscono elettricità ***e non sono soggetti a doppia imposizione***.

Or. en

Emendamento 382
Pasquale Tridico, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, gli impianti di stoccaggio di elettricità e i trasformatori di elettricità ***possono essere*** considerati ridistributori quando forniscono elettricità.	Ai fini del primo comma, gli impianti di stoccaggio di elettricità***, compresi i veicoli elettrici, le batterie di proprietà di consumatori attivi o di comunità di energia rinnovabile,*** e i trasformatori di elettricità ***sono*** considerati ridistributori quando forniscono elettricità.

Or. en

Emendamento 383
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno il diritto di determinare il fatto generatore d'imposta quando non vi sono connessioni tra i loro gasdotti e quelli di altri Stati membri.	In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno il diritto di determinare il fatto generatore d'imposta quando non vi sono connessioni tra i loro gasdotti e quelli di altri Stati membri. ***Gli Stati membri possono decidere che la fornitura o l'uso di elettricità non dia luogo a un fatto generatore d'imposta se l'elettricità è prodotta in un piccolo impianto e non è immessa in una rete pubblica. Ai fini del presente paragrafo, per "piccolo impianto" si intende:*** ***a) se l'elettricità è prodotta a partire da una fonte di energia non tassata nel quadro della presente direttiva, un impianto la cui produzione di elettricità non dovrebbe superare i massimali specificati nel diritto nazionale e in ogni caso non dovrebbe superare 850 MWh all'anno o 500 KW di potenza di produzione installata;*** ***b) se l'elettricità è prodotta a partire da una fonte di energia tassata nel quadro***

della presente direttiva, un impianto i cui massimali di produzione di elettricità sono specificati nel diritto nazionale. L'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, non si applica ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per produrre elettricità esentati a norma del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 384
Katri Kulmuni, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. ***Fatto salvo l'articolo 13***, gli Stati membri possono ***esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i*** prodotti energetici ***utilizzati per la produzione di tale*** elettricità.	Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. ***Gli Stati membri possono decidere che la fornitura o l'uso di biogas non dia luogo a un fatto generatore d'imposta se i biogas sono prodotti in un piccolo impianto e non sono immessi in una rete pubblica. Ai fini del presente paragrafo, per "piccolo impianto" si intende un impianto la cui produzione di biogas non dovrebbe superare 3 000 GJ all'anno o 500 KW di potenza di produzione installata. Nella definizione di "piccolo impianto"***, gli Stati membri possono ***applicare limiti inferiori a quelli di cui al secondo comma. L'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, non si applica ai*** prodotti energetici ***e all'***elettricità ***utilizzati per produrre biogas esentati a norma del presente paragrafo***.

Or. en

Emendamento 385
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 7 della direttiva 2008/118/CE, il carbone, il coke, la lignite e i prodotti di cui ***ai codici*** NC 2703***, 4401 e 4402*** sono soggetti ad imposta e diventano tassabili al momento della fornitura da parte di società che le autorità competenti hanno registrato a tal fine. Queste ultime possono autorizzare il produttore, il commerciante, l'importatore o un rappresentante fiscale a sostituire la società registrata per gli obblighi fiscali cui è soggetta. L'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.	Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 7 della direttiva 2008/118/CE, il carbone, il coke, la lignite e i prodotti di cui ***al codice*** NC 2703 sono soggetti ad imposta e diventano tassabili al momento della fornitura da parte di società che le autorità competenti hanno registrato a tal fine. Queste ultime possono autorizzare il produttore, il commerciante, l'importatore o un rappresentante fiscale a sostituire la società registrata per gli obblighi fiscali cui è soggetta. L'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 386
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri i prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli, nonché in contenitori per usi speciali e destinati a essere utilizzati per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui gli stessi contenitori sono dotati.	1. ***Sono tassati una sola volta all'origine e*** non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri i prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli, nonché in contenitori per usi speciali e destinati a essere utilizzati per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui gli stessi contenitori sono dotati.

Emendamento 387
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Obblighi di rendicontazione per la Commissione – Sistema di monitoraggio sociale
	Entro due anni dall'adozione della presente direttiva e successivamente ogni due anni, la Commissione adotta e rende accessibile al pubblico una relazione contenente valutazioni dettagliate della situazione dei prezzi dell'energia negli Stati membri e nel mercato dell'UE e degli effetti della presente direttiva al riguardo. La relazione include tutti i fatti e i dati pertinenti relativi all'andamento dei prezzi dell'energia, come pure una valutazione degli effetti dell'attuazione della direttiva riveduta su tali prezzi, prestando una particolare attenzione alle famiglie riconosciute come vulnerabili ai sensi della presente direttiva. In tal senso, la Commissione tiene conto delle diverse situazioni di partenza degli Stati membri e valuta eventuali proroghe del periodo transitorio, nonché riduzioni ed esenzioni mirate. Tale disposizione si applica in modo specifico a casi giustificati in relazione a famiglie riconosciute come vulnerabili, al fine di evitare vertiginosi aumenti dei prezzi che si potrebbero verificare dopo il termine del periodo transitorio. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, individua il numero di famiglie riconosciute come vulnerabili e di quelle in condizioni di povertà energetica, quale

definita nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione), e ne dà comunicazione.

Or. en

Emendamento 388
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 ter
	Obblighi di rendicontazione per gli Stati membri – Sistema di monitoraggio sociale
	Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri informano la Commissione sull'attuazione delle misure sociali direttamente o indirettamente collegate agli effetti della presente direttiva. Tale relazione comprende almeno: a) il rapporto tra l'importo reale dell'aumento delle entrate trasferite al bilancio nazionale degli Stati membri a seguito della revisione della tassazione dell'energia e l'importo delle risorse utilizzate per le misure sociali volte a contrastare gli effetti diretti o indiretti connessi alla presente direttiva; b) l'andamento dei prezzi dell'energia e i dati pertinenti disponibili che riguardano le famiglie interessate e permettono di realizzarne una mappatura per regione, famiglia o fascia di reddito; c) una mappatura dettagliata degli strumenti e delle misure sociali attuate negli Stati membri per far fronte alle conseguenze socioeconomiche connesse all'applicazione di tale revisione.

Or. en

Emendamento 389
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e all'articolo 5, paragrafo 2,*** è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio ***2023***.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.

Or. en

Emendamento 390
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e all'articolo 5, paragrafo 2,*** è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2023.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Or. en

Emendamento 391
Thomas Bajada, Costas Mavrides, Carla Tavares, Alex Agius Saliba, André Rodrigues, Francisco Assis, Daniel Attard, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di	2. Il potere di adottare atti delegati di

cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e all'articolo 5, paragrafo 2,*** è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2023.	cui all'articolo 2, paragrafo 8, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Or. en

Emendamento 392
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e all'articolo 5, paragrafo 2,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 393
Thomas Bajada, Costas Mavrides, Carla Tavares, Alex Agius Saliba, André Rodrigues, Francisco Assis, Daniel Attard, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e all'articolo 5, paragrafo 2,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di	3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli

potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 394
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e all'articolo 5, paragrafo 2,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 395
Thomas Bajada, Costas Mavrides, Carla Tavares, Alex Agius Saliba, André Rodrigues, Francisco Assis, Daniel Attard, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, ***e dell'articolo 5, paragrafo 2,*** entra in vigore	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato

solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.	obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Or. en

Emendamento 396
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, ***e dell'articolo 5, paragrafo 2,*** entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Or. en

Emendamento 397
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, ***e dell'articolo 5, paragrafo 2,*** entra in vigore	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato

solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.	obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Or. en

Emendamento 398
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [***31 dicembre 2022***], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a o), all'articolo 2, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, all'articolo 2, paragrafi da 4 a 8, agli articoli 3, 5 e 7, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, agli articoli 13, 14 e 15, all'articolo 16, lettera b), ultima frase, all'articolo 16, lettere c), d) ed e), agli articoli 17, 18 e 19, all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da i) a m), all'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 1, agli articoli 28, 29, 30 e 31 e all'allegato I. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [***1° gennaio 2028***], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a o), all'articolo 2, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, all'articolo 2, paragrafi da 4 a 8, agli articoli 3, 5 e 7, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, agli articoli 13, 14 e 15, all'articolo 16, lettera b), ultima frase, all'articolo 16, lettere c), d) ed e), agli articoli 17, 18 e 19, all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da i) a m), all'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 1, agli articoli 28, 29, 30 e 31 e all'allegato I. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 399
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni dal [1° gennaio ***2023***].	Essi applicano tali disposizioni dal [1° gennaio ***2028***].

Or. en

Emendamento 400
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni dal [1° gennaio ***2023***].	Essi applicano tali disposizioni dal [1° gennaio ***2026***].

Or. en

Emendamento 401
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio ***2023***, la Commissione presenta al Consiglio una relazione ***sull'***applicazione ***della presente direttiva***.	Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio ***2026***, la Commissione ***sottopone a riesame la presente direttiva e*** presenta al Consiglio una relazione ***sulla sua*** applicazione. ***Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa.***

Or. en

Emendamento 402
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni cinque anni, e per la prima volta ***cinque*** anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.	Ogni cinque anni, e per la prima volta ***tre*** anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio ***e al Parlamento europeo*** una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 403
Pasquale Tridico, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni ***cinque anni***, e per la prima volta ***cinque anni*** dopo ***il 1º gennaio 2023***, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della ***presente direttiva***.	Ogni ***anno***, e per la prima volta ***un anno*** dopo ***l'entrata in vigore della presente direttiva***, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della ***stessa***.

Or. en

Emendamento 404
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio ***2023***, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.	Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio ***2028***, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 405
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio ***2023***, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.	Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio ***2028***, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 406
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, ***se occorra rivedere l'articolo 16 e se*** il livello minimo di tassazione ***debba essere aumentato o esteso per rispecchiare il contenuto di carbone e l'inquinamento atmosferico dei prodotti energetici, tenendo conto dell'impatto del sistema di scambio di quote di emissione sulla fissazione del prezzo del carbonio e degli impatti distributivi alla luce degli obiettivi del Green Deal europeo per quanto riguarda il conseguimento di una transizione giusta, nonché se la direttiva sulla tassazione energetica rivista contribuisca in misura sufficiente a una fissazione del prezzo del carbonio significativa che induca un cambiamento comportamentale; esamina altresì l'impatto sulla riduzione dei gas a effetto***

	serra, tenendo conto del parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti***, nell'edilizia e nell'industria,*** e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 407
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Thomas Bajada, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione ***e*** dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione***, dell'impatto della presente direttiva sulla connettività aerea e sul benessere economico e sociale delle regioni insulari, periferiche e remote, nonché*** dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 408
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva 2003/96/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio ***2023***, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.	La direttiva 2003/96/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio ***2026***, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

Or. en

Emendamento 409
Matthias Ecke, Evelyn Regner, René Repasi, Niels Fuglsang, Claire Fita

Proposta di direttiva
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva 2003/96/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio ***2023***, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.	La direttiva 2003/96/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio ***2027***, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

Or. en

Emendamento 410
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva 2003/96/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio ***2023***, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.	La direttiva 2003/96/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio ***2028***, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

Or. en

Emendamento 411
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella A – righe 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 bis (nuova) e tabella A bis (nuova)

Testo della Commissione		
Tabella A. — Livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti per motori ai fini dell'articolo 7 (in EUR/gigajoule)		
	Inizio del periodo transitorio ***(1.1.2023)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2033) prima dell'indicizzazione***
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	***7,17***	10,75
Gas naturale	***7,17***	10,75
Biogas non sostenibili	***7,17***	10,75
Biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***5,38***	***10,75***
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***5,38***	***10,75***
Biocarburanti sostenibili	***5,38***	5,38
Biogas sostenibili	***5,38***	5,38
Combustibili a basse emissioni di carbonio	***0,15***	5,38
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	***0,15***	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	***0,15***	0,15

Emendamento		
Tabella A. — Livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti per motori ai fini dell'articolo 7 (in EUR/gigajoule)		
	Inizio del periodo transitorio ***(01.01.2026)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2036)***
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	***5,38***	10,75
Gas naturale	***5,38***	10,75
Biogas non sostenibili	***5,38***	10,75
Biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,15***	***7,17***
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,15***	***7,17***
Biocarburanti sostenibili	***0,00***	5,38
Biogas sostenibili	***0,00***	5,38
Combustibili a basse emissioni di carbonio	***0,00***	5,38
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	***0,00***	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	***0,00***	0,15
Elettricità	***0,00***	***0,15***
Tabella A bis – Livelli massimi di tassazione applicabili all'elettricità ai fini dell'articolo 7 (in EUR/gigajoule)		
	Periodo transitorio (1.1.2026-1.1.2036)	
Elettricità	***0,15***	

Or. en

Emendamento 412
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella A – righe 6, 7, 8

Testo della Commissione
Tabella A. — Livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti per motori ai fini dell'articolo 7 (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio ***(1.1.2023)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2033)*** prima dell'indicizzazione
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	***7,17***	***10,75***
Gas naturale	***7,17***	***10,75***
Biogas non sostenibili	***7,17***	***10,75***
Emendamento		
Tabella A. — Livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti per motori ai fini dell'articolo 7 (in EUR/gigajoule)		
	Inizio del periodo transitorio ***(01.01.2028)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (***01.01.2038***) prima dell'indicizzazione
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	***5,38***	***7,17***
Gas naturale	***5,38***	***7,17***
Biogas non sostenibili	***5,38***	***7,17***

Or. en

Emendamento 413
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella A – righe 1 e 7

Testo della Commissione		
Tabella A. — Livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti per motori ai fini dell'articolo 7 (in EUR/gigajoule)		
	Inizio del periodo transitorio ***(1.1.2023)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2033)*** prima dell'indicizzazione
Gas naturale	***7,17***	***10,75***
Emendamento		

Tabella A. — Livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti per motori ai fini dell'articolo 7 (in EUR/gigajoule)		
	Inizio del periodo transitorio ***(01.01.2030)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (***01.01.2040***) prima dell'indicizzazione
Gas naturale	***5,38***	***6,15***

Or. en

Emendamento 414
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella B - righe 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 bis (nuova) e tabella B bis (nuova)

Testo della Commissione

Tabella B. — Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2 (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio ***(1.1.2023)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2033) prima dell'indicizzazione***
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	***0,6***	0,9
Gas naturale	***0,6***	0,9
Biogas non sostenibili	***0,6***	0,9
Biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	0,9
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	0,9
Biocarburanti sostenibili	***0,45***	0,45
Biogas sostenibili	***0,45***	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	***0,15***	0,45

Combustibili rinnovabili di origine non biologica	***0,15***	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	***0,15***	0,15

Emendamento

	Inizio del periodo transitorio ***(01.01.2026)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2036)***
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	***0,00***	0,9
Gas naturale	***0,00***	0,9
Biogas non sostenibili	***0,00***	0,9
Biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,15***	0,9
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,15***	0,9
Biocarburanti sostenibili	***0,00***	0,45
Biogas sostenibili	***0,00***	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	***0,00***	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	***0,00***	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	***0,00***	0,15
Elettricità	***0,00***	***0,15***
Tabella B bis – Livelli massimi di imposizione applicabili all'elettricità per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2 (in EUR/gigajoule)		
	Periodo transitorio (1.1.2026-1.1.2036)	
Elettricità	***0,15***	

Or. en

Emendamento 415
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella B - righe 1-16

Testo della Commissione

Tabella B. — Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2 (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio ***(1.1.2023)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2033)*** prima dell'indicizzazione
Gasolio	***0,9***	0,9
Olio combustibile pesante	***0,9***	0,9
Cherosene	***0,9***	0,9
Biocarburanti non sostenibili	***0,9***	0,9
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	***0,6***	0,9
Gas naturale	***0,6***	0,9
Biogas non sostenibili	***0,6***	0,9
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	***0,6***	0,9
Biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	0,9
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	0,9
Biocarburanti sostenibili	***0,45***	0,45
Biogas sostenibili	***0,45***	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	***0,15***	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	***0,15***	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	***0,15***	0,15

Emendamento

	Inizio del periodo transitorio	Aliquota finale al termine del periodo transitorio

	(01.01.2028)	***(1.1.2038)*** prima dell'indicizzazione
Gasolio	***0,5***	0,9
Olio combustibile pesante	***0,5***	0,9
Cherosene	***0,5***	0,9
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	***0,2***	0,9
Gas naturale	***0,2***	0,9
Biogas non sostenibili	***0,2***	0,9
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	***0,2***	0,9
Biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,15***	0,9
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,15***	0,9
Biocarburanti sostenibili	***0,15***	0,45
Biogas sostenibili	***0,15***	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	***0,00***	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	***0,00***	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	***0,00***	0,15

Or. en

Emendamento 416
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella B – righe 1 e 7

Testo della Commissione

Tabella B. — Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2 (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio	Aliquota finale al termine del periodo transitorio

	(1.1.2023)	***(1.1.2033)*** prima dell'indicizzazione
Gas naturale	***0,6***	***0,9***

Emendamento

	Inizio del periodo transitorio ***(01.01.2030)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2040)*** prima dell'indicizzazione
Gas naturale	***0,45***	***0,51***

Or. en

Emendamento 417
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella C – righe 1, 12-19, 19 bis (nuova) e tabella C bis (nuova)

Testo della Commissione

Tabella C. — Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio ***(1.1.2023)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2033)*** ***prima dell'indicizzazione***
Bioliquidi sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	0,9
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	0,9
Bioliquidi sostenibili	***0,45***	0,45
Biogas sostenibili	***0,45***	0,45

Prodotti solidi sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402	***0,45***	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	***0,15***	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	***0,15***	0,15
Bioliquidi, biogas e prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402 avanzati e sostenibili	***0,15***	0,15

Emendamento

	Inizio del periodo transitorio ***(01.01.2026)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2036)***
Bioliquidi sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,15***	0,9
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,15***	0,9
Bioliquidi sostenibili	***0,00***	0,45
Biogas sostenibili	***0,00***	0,45
Prodotti solidi sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402	***0,00***	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	***0,00***	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	***0,00***	0,15
Bioliquidi, biogas e prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402 avanzati e sostenibili	***0,00***	0,15
Elettricità	***0,00***	***0,15***
Tabella C bis – Livelli massimi di imposizione applicabili all'elettricità utilizzata per riscaldamento (in EUR/gigajoule)		
	Periodo transitorio (1.1.2026-1.1.2036)	
Elettricità	***0,15***	

Emendamento 418
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella C – righe 1, 8-19

Testo della Commissione

Tabella C. — Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	***0,6***	***0,9***
Gas naturale	***0,6***	***0,9***
Biogas non sostenibili	***0,6***	***0,9***
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	***0,6***	***0,9***
Bioliquidi sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	***0,9***
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	***0,9***
Bioliquidi sostenibili	***0,45***	0,45
Biogas sostenibili	***0,45***	0,45
Prodotti solidi sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402	***0,45***	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	***0,15***	0,15
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	***0,15***	0,15
Bioliquidi, biogas e prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402 avanzati e sostenibili	***0,15***	0,15

Emendamento

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Gas naturale	***0,45***	***0,6***
Biogas non sostenibili	***0,45***	***0,6***
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	***0,45***	***0,6***
Bioliquidi sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,2***	***0,45***
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,2***	***0,45***
Bioliquidi sostenibili	***0,2***	0,45
Biogas sostenibili	***0,2***	0,45
Prodotti solidi sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402	***0,2***	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	***0,05***	0,15
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	***0,05***	0,15
Bioliquidi, biogas e prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402 avanzati e sostenibili	***0,05***	0,15

Or. en

Emendamento 419
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella C – righe 1 e 7

Testo della Commissione

Tabella C. — Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio ***(1.1.2023)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2033)*** prima dell'indicizzazione
Gas naturale	***0,6***	***0,9***

Emendamento

	Inizio del periodo transitorio ***(01.01.2030)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2040)***
Gas naturale	***0,15***	***0,45***

Or. en

Emendamento 420
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella D – righe 1, 2 e tabella D bis (nuova)

Testo della Commissione

Tabella D. — Livelli minimi di imposizione applicabili all'elettricità (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio ***(1.1.2023)***	Aliquota finale al termine del periodo transitorio ***(1.1.2033) prima dell'indicizzazione***
Elettricità	***0,15***	0,15

Emendamento

Tabella D. — Livelli minimi di imposizione applicabili all'elettricità (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo	Aliquota finale al termine del

	transitorio ***(01.01.2026)***	periodo transitorio ***(1.1.2036)***
Elettricità	***0,00***	0,15
Tabella D bis – Livelli massimi di imposizione applicabili all'elettricità (in EUR/gigajoule)		
	Periodo transitorio (1.1.2026-1.1.2036)	
Elettricità	***0,15***	

Or. en

Emendamento 421
Jaroslava Pokorná Jermanová, Paolo Borchia, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella D – righe 1 e 2

Testo della Commissione

Tabella D. — Livelli minimi di imposizione applicabili all'elettricità (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Elettricità	***0,15***	0,15

Emendamento

Tabella D. — Livelli minimi di imposizione applicabili all'elettricità (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione

Elettricità	***0,00***	0,15

Or. en

Emendamento 422
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella D bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	D bis. Allegato I, Tabella E: Meccanismo di adeguamento per i prodotti energetici contemplati dall'ETS
	1. Ambito di applicazione: Si applica ai prodotti energetici e all'elettricità contemplati dall'ETS1 o dall'ETS2.
	2. Formula di adeguamento:
	L'aliquota minima d'imposta adeguata (T_adj) è:
	$T_{adj} = max\ (0, T_{min} - P_{ETS} \times E_{Factor})$
	dove:
	T_{min}***: Aliquota minima d'imposta nelle tabelle A, B, C o D (EUR/GJ).*** P_{ETS}***: Prezzo medio annuo delle quote ETS per il periodo compreso tra il 1º ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso (EUR/tonnellata di CO2), utilizzando*** P_{ETS1} ***per i settori ETS1 o*** P_{ETS2} ***per i settori ETS2, se del caso, quali pubblicati dalla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno.***
	E_{Factor}***: Fattore di emissione (tonnellate CO2 /GJ). La Commissione calcola i fattori di emissione per ciascun prodotto energetico e l'elettricità contemplati dall'ETS sulla base degli ultimi dati disponibili di Eurostat, degli inventari nazionali dei gas a effetto serra e delle linee guida IPCC, e li pubblica entro il 31 dicembre 2025.***
	3. Attuazione: Gli Stati membri

applicano aliquote d'imposta adeguate annualmente, sulla base dei prezzi ETS1/ETS2 pubblicati dalla Commissione.

4. Relazioni: Gli Stati membri comunicano alla Commissione le aliquote minime d'imposta adeguate, a norma dell'articolo 26.

Or. en